



Antiriciclaggio

Soluzioni, interpretazioni ed approfondimenti di quesiti in materia di adempimenti antiriciclaggio dei professionisti.

A cura di Vito Dulcamare e Massimiliano De Bonis

Quesito n.12
del 04/08/2014

**Quesito
n.12**

I pagamenti delle fatture differite e delle consegne di tentata vendita, qualora effettuati singolarmente in contanti, sono considerate transazioni in violazione alla disciplina antiriciclaggio?



Molti operatori economici si pongono la questione se, nel caso di ritiro o consegna giornaliera di prodotti e fatturazione a fine mese, i pagamenti dei singoli ritiri e delle singole consegne, di importo non superiore a 999,99 euro, possano essere effettuati in contanti, ancorché la successiva fattura differita o riepilogativa evidenzii un importo complessivo superiore al predetto limite.

Trattasi, come è notorio, di pratica commerciale ampiamente diffusa sull'intero territorio nazionale, fiscalmente disciplinata e che trova origine nei reciproci vantaggi (organizzativi, fiscali, ecc.) che ne derivano alle parti.

In particolare, la fattispecie della fattura differita si verifica frequentemente nelle transazioni commerciali in cui sono parte piccoli commercianti, artigiani, ecc.; questi, anziché acquistare grossi quantitativi di merce e fare magazzino, ricorrono quasi quotidianamente a grossisti o distributori per l'acquisto delle quantità di volta in volta necessarie alle proprie esigenze o perché non dispongono di impianti capienti (ad esempio: banchi e celle frigorifere); a fine mese le operazioni vengono riepilogate in una fattura differita, recante l'importo complessivo delle operazioni intervenute nell'arco dell'intero mese.

L'altra fattispecie, invece, quella della tentata vendita, è molto frequente, ad esempio nel settore della distribuzione di prodotti alimentari, che comporta, da un lato, la consegna della merce (comprovata da un documento di consegna o altro documento simile) e, dall'altro, il pagamento immediato della stessa, a volte per un importo di poche centinaia o, addirittura, di poche decine di euro; a fine mese, il cedente emette una fattura riepilogativa di tutte le consegne effettuate nel corso dello stesso mese, avendo già incassato le singole consegne ed evitando, in tal modo, ogni rischio di inesigibilità da parte dell'acquirente.

A ciò si aggiungono, per tutte le parti interessate, i benefici derivanti dalla notevole semplificazione amministrativa conseguenti all'emissione, registrazione e comunicazione di una sola fattura riepilogativa di un insieme di operazioni di vendita.

Nell'esaminare la questione, ci si pone spesso la domanda se, in simili fattispecie, i pagamenti in contanti – frazionati rispetto all'ammontare complessivo della fattura - siano da ritenersi regolari ai fini della normativa sull'utilizzo del contante.

La questione sembra alimentata anche dal fatto che la risposta n. 26 alle FAQ pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze dichiara irregolari, in quanto pagamenti frazionati, i pagamenti di singole consegne a fronte di un'unica fattura differita;

MEF – Dipartimento del Tesoro – Prevenzione dei reati finanziari

F.a.q. n.26

Domanda

Nel più ampio contesto dell'attività commerciale e di transazioni frequenti (si pensi ad es. alla vendita all'ingrosso con acquisti anche giornalieri), è possibile un pagamento immediato (in contante, fino al limite di legge ed il residuo con mezzi tracciabili), cui segue fattura differita mensile, determinando una situazione nella quale il trasferimento di denaro contante sarà nei limiti di 999,99 rispetto al singolo pagamento avvenuto alla consegna della merce mentre in riferimento alla fattura differita riepilogativa del mese risulterà superiore?

Risposta

No, tale comportamento è sanzionabile, perché il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Ciò che rileva ai fini del rispetto della normativa sulla limitazione del contante è il valore complessivo dell'operazione. Ad ogni fattura corrisponde un'autonoma operazione, in relazione alla quale vanno osservate le prescrizioni di legge sul trasferimento del contante. Frazionare un pagamento riferito ad un'operazione unitaria non vale ad escludere l'illecito sanzionato, trattandosi di una condotta elusiva del divieto di legge.

Pertanto, secondo tale opinione, sembrerebbe che:

- ☞ ad ogni fattura corrisponde un'autonoma operazione,
- ☞ i pagamenti di singole consegne, se effettuati in contanti, sono irregolari se l'importo complessivo dell'unica fattura differita sia pari o superiore al limite di 1.000 euro.

Ove si dovessero applicare tali principi alle fattispecie della fattura differita e della tentata vendita, ne conseguirebbe l'irregolarità dei pagamenti delle singole consegne, effettuati in contanti per importi singoli inferiori al predetto limite, se la fattura riepilogativa sia di importo superiore allo stesso.

La risposta fornita dal Dipartimento del Tesoro, però, merita qualche approfondimento in quanto non pare riesca a cogliere per intero la reale natura delle predette operazione e, cosa ancor più rilevante, sostiene apoditticamente il principio che le consegne e, quindi, i relativi pagamenti in contanti "appaiono artificialmente frazionati", quasi a voler significare che ritirare, da parte di un piccolo supermercato, piccole quantità di latticini freschi ogni giorno sia, in realtà, un'operazione artificiosa fatta al solo scopo di frazionare il pagamento in contanti di una fornitura di importo complessivo superiore al limite di legge.

La disciplina dei pagamenti frazionati

Al riguardo, la prima considerazione da fare riguarda la norma che impone la tracciabilità dei pagamenti e precisamente:

Art. 49 - D.Lgs. 231/2007

Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati....

Risulta quindi oggetto di sanzione:

- ☞ il trasferimento in contanti per importi pari o superiori al limite di 1.000;
- ☞ il frazionamento in importi inferiori al predetto limite se i pagamenti così effettuati "appaiono artificialmente frazionati".

Circa il significato da attribuire all'operazione frazionata, questa è stata così descritta:

Art. 1, comma 2, lettera m) - D.Lgs. 231/2007

Definizioni

"operazione frazionata" un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale...

Relativamente all'ambito di applicazione delle predette norme, in più occasioni sono stati forniti dal Dipartimento del Tesoro una serie di chiarimenti riassunti nella seguente circolare della Guardia di Finanza:

**Comando Generale della Guardia di Finanza
Circolare n.83607 del 19/03/2012
Volume I – Parte I – Capitolo 2 – Punto 6 – lettera e)**

Le limitazioni all'uso del contante e degli altri mezzi di pagamento

...

- nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore alla soglia di legge, ma complessivamente di ammontare superiore, sfuggono al divieto, perché tra loro non cumulabili, quelli relativi a distinte ed autonome operazioni (es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini "cash and carry"), ovvero alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa (ad. es. contratto di somministrazione), oppure è la conseguenza di un preventivo accordo negoziale perfezionato tra la parti (ad es. pagamento rateale);
- rientra, comunque, nel potere discrezionale dell'Amministrazione valutare caso per caso, se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione.

Lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze ha altresì più volte specificato che laddove la rateazione dell'operazione sia connaturata alla tipologia del negozio giuridico o da norme di legge, non possa essere mai considerata "artificiosa", quali, ad esempio, tutte le tipologie contrattuali di somministrazione e le transazioni economiche relative alle locazioni immobiliari la cui periodicità del canone è stabilita dalla legge.

In pratica, laddove si dia prova documentale che la rateazione per importi singolarmente inferiori ai 1.000 euro sia stata concordata precedentemente dalle parti, non v'è dubbio che si possa escludere il carattere di rateazione artificiosa e quindi l'intento elusivo.

Ulteriori osservazioni

Indipendentemente dalle precedenti osservazioni che evidenziano, per sanzionare i pagamenti, la necessità di accertare la sussistenza di un frazionamento artificioso, la definizione di "operazione frazionata" contenuta nell'art. 1, comma 2, lett. m), del D. Lgs. n. 231/2007 pone l'accento su altri aspetti da valutare per ciascuna delle fattispecie in esame:

- ☞ deve trattarsi di un'operazione unitaria,
- ☞ l'operazione unitaria è considerata frazionata se posta in essere con più operazioni effettuate nell'arco di sette giorni.

Operazione unitaria

La prima verifica da fare è delineare la natura unitaria dell'operazione al fine di verificare se la conclusione ritraibile dalla FAQ 26 del Dipartimento del Tesoro ("*ad ogni fattura corrisponde un'autonoma operazione*") sia o meno convincente.

Al riguardo, non esiste un riferimento legislativo e, conseguentemente, un'interpretazione autentica del concetto di "operazione unitaria"; bisogna, quindi, rifarsi ad altri chiarimenti che possano comunque servire allo scopo.

Innanzitutto va rilevato che, in passato, lo stesso Dipartimento del tesoro ha individuato l'operazione unitaria con una "*medesima transazione economica*":

**Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro**

Circolare n.2 del 16/01/2012

Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio

... L'importo di 1.000 euro è riferito alla somma complessiva del trasferimento, Pertanto è vietato anche suddividere "artificialmente" ⁽¹⁾ un unico importo di 1.000 euro, o superiore, in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto, ma relativi alla medesima transazione economica...

⁽¹⁾ Se la suddivisione di un importo pari o superiore a 1.000 euro dipende invece da contratti già stipulati tra le parti, di cui si possa avere contezza o prova, che prevedano ad es. rateazioni o somministrazioni, in tal caso può interpretarsi la molteplicità dei trasferimenti come prassi commerciale e non elusione della normativa in questione...

In pratica, pare di poter affermare che, secondo il Dipartimento del Tesoro, l'operazione unitaria attiene ad una medesima transazione economica, il che significa che, trattandosi di vendite, ogni vendita costituisce una operazione unitaria.

A maggior conferma di quanto sopra, tra le risposte fornite il 12 giugno 2008 ad una serie di domande poste dal Consiglio nazionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, il citato Dipartimento del Tesoro, richiamando il parere del Consiglio di Stato n. 1504 del 12 dicembre 1995 e i pareri espressi nel tempo dall'allora Commissione competente ad esprimere pareri in tema di infrazioni delle norme antiriciclaggio, ha confermato che non costituiscono violazione i pagamenti relativi a *"distinte e autonome operazioni"*, senza peraltro precisare cosa doveva intendersi con tale locuzione.

Al riguardo, però, il Dipartimento rese pubblico sul proprio sito un documento redatto da uno dei funzionari che può servire a chiarire il concetto di *"distinte e autonome operazioni"*.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

**Antiriciclaggio – Violazioni di natura amministrativa
di Armando Mengali**

Cap. III – par. 1 – pag.13

... La Commissione, in sede di esame delle contestazioni mosse per presunta violazione dell'art. 1, comma 1, a carico di società proprietaria di magazzini del tipo cash and carry,⁽¹⁾ dove da parte di una stessa persona possono essere fatti più acquisti di merce nell'arco della giornata o, comunque, in un ristretto periodo di tempo, ha espresso il parere (sedute del 22 dicembre 1994 e del 28 settembre 1995) che i singoli acquisti costituiscono operazioni distinte ed autonome, per cui ogni trasferimento valutario correlato a ciascun acquisto va considerato separatamente e non è soggetto a cumulo...

⁽¹⁾ Sull'interpretazione degli acquisti effettuati presso il cash and carry si rileva una singolare differenza fra quanto stabilito dalla Commissione antiriciclaggio e quanto, invece, risulta dalla circolare n. 83607 della Guardia di Finanza. La Commissione, infatti, ha stabilito che non realizza l'ipotesi di pagamento frazionato il pagamento di "più acquisti di merce nell'arco della giornata o, comunque, in un ristretto periodo di tempo", senza alcun'altra condizione o limitazione.

La circolare della Guardia di Finanza, invece, circoscrive la regolarità dei pagamenti ai "singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini cash and carry", intendendo, in tal modo, limitare il frazionamento elusivo degli acquisti.

In pratica, secondo le interpretazioni fornite dalla predetta Commissione antiriciclaggio, *"ciascun acquisto va considerato separatamente"* e *"i singoli acquisti costituiscono operazioni distinte ed autonome"*.

Ora, nella fattispecie degli acquisti frequenti e della tentata vendita, in cosa sono identificabili i singoli acquisti?

Al riguardo, pare evidente che, secondo le norme civilistiche, la vendita non è certamente ravvisabile nella emissione della fattura, ma è identificabile con il passaggio della proprietà dei beni



il che avviene ovviamente al momento della consegna e non all'emissione della fattura; tanto è vero, che la vendita è sicuramente ravvisabile anche nei casi di omessa fatturazione.

Il fatto che più operazioni unitarie (alias: più vendite in giorni diversi) vengano fiscalmente documentate, in quanto consentito dalla vigente normativa, con un'unica fattura non ne modifica certo la natura, nel senso che l'operazione unitaria rimane la singola vendita e non certamente il complesso delle vendite fatturate in modo riepilogativo.

Pare, quindi, di poter rilevare che la risposta 26 contenuta nelle FAQ di fatto erroneamente identifica l'operazione unitaria con la fattura unitaria, prescindendo dal considerare che la fattura unitaria comprende, in realtà, più transazioni commerciali, cioè più operazioni unitarie.

A maggior conferma di quanto fin qui considerato, può anche venire utile la definizione di operazione frazionata, contenuta nella nota 10 della circolare 18 agosto 2009, n. 81, del Comando generale della Guardia di Finanza, secondo cui *"l'operazione frazionata è riferibile ad un unico contratto giuridico, in esecuzione del quale un'operazione monetaria viene scissa in più operazioni"*.

La fattispecie di più acquisti effettuati da un artigiano, ecc., presso un grossista, distributore, ecc, con pagamento immediato e fatturazione differita, non pare possa essere inquadrata nel concetto di *"unico contratto giuridico"* in quanto ogni acquisto prescinde da quelli successivi, nel senso che non è assolutamente certo che, una volta effettuato un acquisto, nei giorni successivi si debba procedere ad effettuarne altri; tanto è vero che, nel corso del mese, può benissimo essere effettuato un unico acquisto da documentare, in ogni caso, con fattura differita.

L'accordo che esiste in questa fattispecie riguarda solo ed esclusivamente la documentazione delle operazioni effettuate tra le parti, ognuna caratterizzata dall'essere unica e completa, e non certo l'ammontare complessivo degli acquisti del mese, da frazionare con una pluralità di consegne e conseguenti pagamenti in contanti.

La fattispecie, invece, che riguarda la tentata vendita potrebbe ipotizzare certamente l'ipotesi di un *"unico contratto giuridico"*, ma un simile contratto sarebbe, nella sostanza, in tutto e per tutto assimilabile al contratto di somministrazione per il quale, come si è visto, è consentito il pagamento frazionato in considerazione della particolare natura del contratto.

In ogni caso, il fatto che, sia per gli acquisti frequenti che per la tentata vendita, venga emessa una fattura differita riepilogativa è prova certa dell'esistenza di un preventivo accordo fra le parti, il che – alla luce delle interpretazioni fornite – legittimerebbe comunque, ove ve ne fosse bisogno, il frazionamento dei pagamenti, anche se, per evitare contestazioni inutili, sarebbe auspicabile che l'accordo risulti da un apposito documento.

In definitiva, è da escludere che il pagamento in contanti delle singole consegne costituisca frazionamento artificioso: In realtà, si tratta di una diretta conseguenza del ricorso a procedure, sistemi, ecc. ampiamente riconosciute dalla prassi commerciale e, pertanto, non suscettibili di originare sospetti o, addirittura, certezze di frazionamento illegittimo; se si volesse artificialmente frazionare i pagamenti, ben potrebbero i contraenti – e molto più semplicemente ed efficacemente – far risultare una fattura per ogni consegna giornaliera.

Arco temporale dei sette giorni

Per quanto riguarda il secondo degli aspetti da esaminare (operazione unitaria considerata frazionata se posta in essere con più operazioni effettuate nell'arco di sette giorni), al riguardo va

rilevato che, se per operazione autonoma deve intendersi ogni singolo acquisto, pare di tutta evidenza che, di fatto, la regola dei sette giorni è inapplicabile.

Infatti, i pagamenti effettuati nei sette giorni non si riferiscono a pagamenti frazionati di un'unica operazione ma a pagamenti di tante autonome e distinte operazioni, rappresentate da ciascuna consegna.

In altri termini, il carattere unitario non va attribuito alla fattura riepilogativa ma ad ogni singola consegna; conseguentemente non si può parlare di pagamenti frazionati, ancorché sussistano più pagamenti in contanti effettuati nell'arco dei sette giorni se tali pagamenti si riferiscono a distinte operazioni, ciascuna autonoma dall'altra.

Conclusioni

- Le fattispecie del frequente acquisto di merce con fatturazione differita e della tentata vendita con fatturazione riepilogativa, costituiscono ordinarie operazioni recepite ampiamente dalla prassi commerciale nazionale, e, in mancanza di altri elementi probatori, non costituiscono elusione della norma sul limite all'utilizzo dei contanti.
- Il frequente acquisto di merci pagate in contanti con fatturazione differita non costituisce "operazione unitaria" in quanto ogni singolo acquisto è da considerarsi come operazione autonoma.
- Le consegne effettuate con il sistema della tentata vendita costituiscono autonome operazioni, per ognuna delle quali il relativo pagamento non realizza l'ipotesi dell'irregolare frazionamento.

Per evitare ogni possibile controversia, sarebbe auspicabile che le predette fattispecie e le relative modalità di pagamento siano preventivamente concordate per iscritto.

4 Agosto 2014

Vito Dulcamare e Massimiliano De Bonis